

A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
Legge Regionale 66 del 20 dicembre 2012
Viale Trieste, 93
Cosenza
"GESTIONE STRALCIO – ARSSA"

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 117/GS DEL 10 MAG. 2022

OGGETTO: Costituzione del diritto di passaggio e di servitù inamovibile di elettrodotto in cavo interrato, a favore della Società PLT engineering s.r.l., finalizzato alla connessione di un impianto eolico alla rete elettrica nazionale.

Il Direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore del Patrimonio.

Premesso che:

- con L.R. n. 66/2012 viene istituita l'ARSAC;
- con L.R. n. 5/2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;
- con Provvedimento n. 5 del 22/12/2021, il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente del Settore Amministrativo;
- con deliberazione n. 12/GS del 08/03/2016 il Dott. Giuseppe De Caro è stato nominato Coordinatore del Patrimonio;
- il Direttore Generale nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2022 dell'Azienda da parte del Consiglio Regionale, con deliberazione n. 149/DG del 28/12/2021 ha approvato il bilancio di previsione assestato per l'esercizio 2022 con deliberazione n. 01/DG del 10/01/2022 ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione esercizio 2022, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Azienda;
- Sentito il Coordinatore del Patrimonio che esprime parere di regolarità tecnica.

CONSIDERATO CHE:

- la Società PLT engineering s.r.l., con sede legale in Cesena (FC) in via Dismano n. 1280 cap 47522, Registro delle Imprese della Romagna e P.I. REA FO-319954, C.F. 05857900723, rappresentata da Marulli Stefano nato a L'Aquila (AQ), il 08/07/1979 e domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, in qualità di Amministratore unico, intende realizzare un impianto eolico per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da 84 MW, detto impianto entrerà a far parte della rete di “e-distribuzione”;
- l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia é considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche (legge 9 Gennaio 1991 n.10 e successive nonché art.11 della legge 7 Agosto 1990, n.241);

PRESO ATTO CHE:

- la Società PLT engineering s.r.l. ha presentato in data 26/02/2021 richiesta di rilascio Autorizzazione Unica al Dipartimento Tutela dell'Ambiente Settore 7 della Regione Calabria, configurando di conseguenza una Dichiarazione di Pubblica Utilità dell'opera;
- la stessa con nota n. 14713 del 20/12/2021, al fine di garantire la connessione dell'impianto che si accinge a realizzare alla rete elettrica nazionale, ha chiesto alla Gestione Stralcio ARSSA anche nell'interesse di e-distribuzione S.p.A. la concessione per anni 25 del diritto di servitù inamovibile di elettrodotto in cavo interrato, su una porzione di terreno di proprietà dell'Ente, sito in agro di Soveria Simeri (CZ) iscritto in catasto al foglio N°17 particelle NN 139,153,174,180,284 e 809 per una lunghezza ml. 606 ed una profondità di circa 1.20 mt. proponendo un corrispettivo pari ad € 7.000,00 per la costituzione dei diritti reali di servitù ed € 1.000,00 a titolo di indennità risarcimento danni;
- il Coordinamento Patrimonio non ritenendo congrua la proposta formulata, ha chiesto alla Società PLT engineering s.r.l., di riformulare una nuova proposta;
- la Società, seguendo le indicazioni di questa Struttura con nota n. 1476 del 04/05/2022, proponeva un corrispettivo pari ad € 10.000,00 per la costituzione dei diritti reali di servitù ed € 1.000,00 a titolo di indennità risarcimento danni, proposta che può ritenersi congrua;
- conseguentemente è stato predisposto tra le parti interessate l'atto facente parte integrante della presente Delibera, con il quale si costituisce a favore della la Società PLT engineering s.r.l., su una superficie di Ml. 606, un diritto di servitù di passaggio e di elettrodotto in cavo interrato a fronte del pagamento di un'indennità complessiva una tantum pari ad €. 11.000,00;

Tanto Premesso, Considerato e Preso Atto:

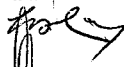
- Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa espresso dal Coordinatore del Patrimonio;
- Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dall' Ufficio Bilancio e dall' Ufficio Spesa;
- Acquisito il parere di regolarità di legittimità espresso dal Dirigente del Settore Amministrativo.

D E L I B E R A

- di approvare il contratto che è parte integrante della presente;
- di costituire, a seguito dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del Progetto, il diritto di servitù di passaggio e di elettrodotto inamovibile in cavo interrato, sulla porzione di terreno di Ml. .606 di proprietà della Gestione Stralcio ARSSA sito in agro di Soveria Simeri (CZ) iscritta in catasto al foglio N°17 particelle NN 139,153,174,180,284 e 809 per una percorrenza di ml. 606 ed una profondità di circa 1.20 mt. secondo il tracciato indicato nella planimetria inclusa nel contratto, il tutto dietro il riconoscimento della somma complessiva di €. 11.000,00 da pagarsi nel modo seguente:
 - ✓ €. 300,00 alla sottoscrizione del contratto allegato alla presente;
 - ✓ €. 10.700,00 alla Stipula del Contratto definitivo.
- di dare mandato a uno dei procuratori dell'ARSAC, individuati con procura del 1/04/2022 Registrata al N. 5897 serie 1/T il 1/04/2022, affinché, in nome e per conto del Direttore Generale dell'ARSAC, intervenga nell'atto pubblico di cui sopra;
- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in base al combinato disposto degli artt. 23 L.R. n. 12/1992 e 6 L.R. 15/1993;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell'ARSAC alla sezione Gestione Stralcio ARSSA e di trasmettere due originali alla Gestione Stralcio ARSSA Coordinamento Patrimonio.

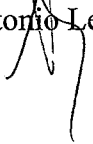
Il Coordinatore del Patrimonio

(Dr. Giuseppe De Caro)



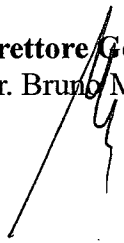
Il Dirigente del Settore Amministrativo

(Dr. Antonio Leuzzi)



Il Direttore Generale

(Dr. Bruno Maiolo)



Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e il Responsabile dell'Ufficio Spesa, ai sensi della L.R. n° 8 del 4.2.2002 esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

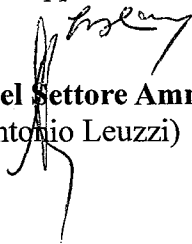
Uff. Bilancio
(Dr. Salvatore Pace)



Uff. Spesa
(Dr.ssa Rosamaria Sirianni)

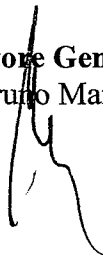


Il Coordinatore del Patrimonio
(Dr. Giuseppe De Caro)



Il Dirigente del Settore Amministrativo
(Dr. Antonio Leuzzi)

Il Direttore Generale
(Dr. Bruno Maiolo)



L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC in data 10 MAG. 2022 sino al 24 MAG. 2022

**CONTRATTO PRELIMINARE DI
COSTITUZIONE DI DIRITTI DI SERVITU'**

L'anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di _____, tra:

- Gestione Stralcio ARSSA (di seguito definito il "Proprietario");
- Marulli Stefano, nato a L'Aquila (AQ) il 08.07.1979, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale dichiara di intervenire in qualità Amministratore Unico della società a responsabilità limitata denominata "PLT Engineering Srl.", con sede legale in Cesena (FC), Via Dismano 1280, codice fiscale 05857900723, p. iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese, REA FO-319954, (di seguito la "Società") a ciò autorizzato in forza dei poteri attribuiti dallo statuto sociale. Le Parti come sopra rappresentate

Le Parti come sopra rappresentate

Premesso che

- a) la Società ha in corso la realizzazione di un parco eolico tramite l'installazione di apparecchiature e la costruzione di opere civili comprendenti gli aerogeneratori (turbine eoliche complete di ogni accessorio strutturale e di funzionamento installate su pali metallici, di seguito gli "Aerogeneratori") e le opere civili di fondazione superficiali e profonde (di seguito il "Parco Eolico"), nonché le necessarie, opportune e previste opere accessorie, di servizio e collegamento alla rete elettrica di trasmissione nazionale (anche disgiunta) da realizzarsi nel Comune di Sellia Maria (Provincia di CZ);
- b) la realizzazione del progetto interessa aree di proprietà di privati,

destinate attualmente, nel vigente strumento urbanistico, a zone di uso agricolo, ritenute compatibili con l'insediamento del Parco Eolico;

c) _____ degli appezzamenti di terreni agricoli siti in agro del Comune di Soveria Simeri, nella località

“ _____ ”, così individuati:

Catasto Terreni del Comune di	FOGLIO	PARTICELLA	Superficie (ha)	R.D. euro	R.A. euro
Soveria Simeri	17	139			
Soveria Simeri	17	153			
Soveria Simeri	17	174			
Soveria Simeri	17	180			
Soveria Simeri	17	284			
Soveria Simeri	17	809			

confinante con:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____.

Detti immobili sono pervenuti al Proprietario tramite

d) il progetto per la realizzazione del Parco Eolico prevede l'installazione sul Fondo delle seguenti opere connesse: passaggio di cavidotto interrato.

Per tutto ciò premesso e ritenuto parte vincolante del presente accordo, le

Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

(Promessa di costituzione delle servitù)

1.1 Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1027 e seguenti del Codice Civile e degli ulteriori termini e condizioni di seguito precisati, la Gestione Stralcio ARSSA si impegna, una volta ottenute tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del Parco Eolico, a costituire sulle porzioni delle particelle 139-153-174-180-284-809 del foglio 17 del Comune di Soveria Simeri, a favore del Parco Eolico e della Società, la quale promette di accettare ed acquistare, le servitù di cavidotto interrato ed ogni altro onere, disagio o servitù da attuarsi per la via più breve e con il minor danno, che potranno ritenersi opportuni, necessari e strumentali alla realizzazione, al funzionamento e alla manutenzione di quella parte di Parco Eolico che insiste sul Fondo con espresso divieto di farne altro uso, per la stessa durata di cui al successivo Articolo 3.1. il tutto come da planimetria allegata al presente contratto con la lettera "A" in cui le aree soggette a servitù di cavidotto interrato risultano evidenziate in "blu". In virtù del fatto che ad oggi la Società dispone di una progettazione definitiva non esecutiva, il Proprietario prende atto che la Società, in occasione della precisazione catastale, si riserva di apportare le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie nell'esecuzione dei lavori.

Articolo 2

(Trascrizione e stipula del contratto definitivo)

2.1 Su semplice richiesta della Società, il presente atto potrà essere

replicato dinanzi al Notaio che provvederà alla trascrizione presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari.

2.2 La stipula del contratto definitivo di costituzione dei diritti di servitù, sarà subordinata all'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto, considerato che il rilascio delle stesse configurerebbe l'opera di Pubblica utilità. Inoltre la stipula dovrà avvenire entro il termine di 48 mesi decorrente dalla data di sottoscrizione del presente contratto, dietro semplice richiesta scritta presso lo studio notarile indicato dalla Società. Solo nel caso in cui il suddetto termine di 48 mesi, la Società non avesse ancora concluso positivamente tutti gli iter amministrativi e burocratici o comunque ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto, la stessa potrà prorogare il suddetto termine, di cui al presente articolo, con comunicazione da trasmettersi al Proprietario, prima della scadenza a mezza raccomandata con ricevuta di ritorno, previa ripetizione degli importi liquidati a titolo di caparra confirmatoria. Le Parti convengono che la data prevista per la sottoscrizione del contratto definitivo di costituzione dei diritti di servitù potrà essere anticipata o posticipata su richiesta della Società, fermi restando le condizioni e i tempi di pagamento previsti nel presente contratto. In ogni caso la Società, a suo insindacabile giudizio, potrà decidere di non procedere alla stipula del contratto definitivo senza diritto del Proprietario al pagamento di qualsivoglia compenso, risarcimento o indennizzo né di qualsiasi altro onere.



Articolo 3

(Durata della convenzione)

3.1 Il diritto di servitù sarà costituito per 25 (venticinque) anni, a decorrere dalla data di stipula del contratto definitivo.

3.2 Le parti espressamente convengono che al termine di tale periodo, procederanno al rinnovo del contratto definitivo per un periodo fino a un massimo di ulteriori anni 25 (venticinque), previo accordo sul nuovo corrispettivo.

3.3 La Società avrà il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto definitivo, dandone preavviso al Proprietario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno sei mesi di anticipo. In caso di recesso da parte della Società, nessun indennizzo o risarcimento spetterà al Proprietario per l'anticipata estinzione del rapporto se non l'eventuale ripristino del terreno come previsto nell'art. 8 (Riconsegna Area) e la risoluzione notarile del contratto con spese a carico della Società.

Articolo 4

(Corrispettivi)

4.1 A titolo di corrispettivo onnicomprensivo per la costituzione del diritto di servitù nonché a titolo di indennità per gli eventuali danni arrecati al Fondo dal Parco Eolico, la Società verserà al Proprietario la somma una tantum di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero) per la costituzione dei diritti reali di servitù, nonché euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) a titolo di



indennità di risarcimento danni. Le indennità sopra indicate sono determinate e convenute in via transattiva per tutti gli eventuali danni che possa derivare al fondo in oggetto dalle attività di installazione e gestione del Parco Eolico con rinuncia da parte del Proprietario a far valere qualsivoglia pretesa risarcitoria al detto titolo.

Le recinzioni eventualmente danneggiate dall'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto saranno ripristinate, al termine dei lavori a cura ed a spese della società, con materiali equivalenti.

Qualora le opere d'allargamento stradale interessassero piante d'ulivo insistenti sui terreni oggetto del contratto, sarà facoltà del proprietario richiedere, sotto sua esclusiva responsabilità, l'espianto ed il riposizionamento in altra sede limitrofa a spese e a cura della Società.

4.2 Ad ogni effetto di legge le parti del presente atto dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati che i prezzi sopra convenuti sono e saranno corrisposti nel modo che segue:

- 300,00 (trecento/00) a titolo di caparra confirmatoria che la Società verserà al proprietario tramite bonifico bancario con accredito diretto sul conto corrente presso Banca Intesa San Paolo S.p.A.- IBAN IT 9300306916206100000300078 intestato a ARSAC, entro 15 giorni dalla



sottoscrizione del presente Contratto;

- 10.700,00 (diecimilasettecento/00), a titolo di saldo prezzo che la Società verserà al proprietario tramite bonifico bancario con accredito diretto sul conto corrente presso Banca Intesa San Paolo S.p.A. - IBAN IT 9300306916206100000300078 intestato a ARSAC, da versarsi entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto definitivo.

Il documento contabile bancario attestante l'addebito della somma alla Società e l'accredito al Proprietario, costituirà prova dell'avvenuto pagamento del saldo, senza bisogno di atto di quietanza.

Della detta somma incamerata a titolo di caparra confirmatoria il Proprietario rilascia alla Società corrispondente quietanza.

Inoltre sempre ad ogni effetto di legge le parti del presente atto dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che la presente operazione è stata conclusa senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 e ss. c.c..

Articolo 5

(Esonero di responsabilità)

5.1 La società solleva il proprietario da qualsiasi responsabilità connessa alla realizzazione, all'esercizio, alla gestione e alla manutenzione del Parco

Eolico, nonché all'uso di quanto costituisce oggetto della presente convenzione.

Articolo 6

(Obbligazioni della Società)

6.1 La Società si impegna ad informare periodicamente il Proprietario in merito ai programmi dei lavori di costruzione. Durante lo svolgimento dell'attività produttiva la Società si impegna, per quanto possibile, a mantenere l'area interessata dai diritti oggetto del presente contratto e del contratto definitivo non occupata da strutture, sgombra da qualsiasi residuo e tale da non arrecare ostacolo alle attività agricole e pastorali.

Articolo 7

(Riconsegna dell'area)

7.1 In caso di scioglimento anticipato del contratto definitivo o alla scadenza naturale dello stesso, la Società si impegna a restituire il Fondo al proprietario previo ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 8

(Dichiarazioni e impegni del Proprietario)

8.1 Ai fini del presente atto, il Proprietario:

- dichiara di prendere atto sin d'ora dell'ubicazione delle opere e dei manufatti che andranno a comporre il Parco Eolico, autorizzando la Società a procedere con i relativi frazionamenti/accatastamenti, conferendo espressa procura alla Società a stipulare con se stessa i relativi atti di individuazione catastale previsti dal precedente articolo 1;

- autorizza la Società ad occupare, per tutto il tempo necessario, le aree di cantiere strettamente necessarie alla esecuzione dei lavori di realizzazione del Parco Eolico;

- consente alla Società il libero accesso al Fondo in qualsiasi momento e con il personale ed i mezzi necessari, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco Eolico e delle opere accessorie dello stesso;

- si impegna a non concedere il Fondo per scopi analoghi a terzi non autorizzati dalla Società e a non compiere alcuna attività che possa risultare di intralcio alla esecuzione dei lavori e delle opere occorrenti alla realizzazione, alla manutenzione, alla gestione ed all'esercizio del Parco Eolico;

- si impegna ad astenersi dal porre in essere fatti o atti che possano risultare di pericolo per il Parco Eolico ovvero che ne ostacolino il normale uso ovvero ancora che diminuiscano o rendano più scomodo l'esercizio dei diritti concessi alla Società con il presente contratto e con il contratto definitivo;

- presta sin d'ora il proprio consenso in relazione al trasferimento a terzi, da parte della Società, della posizione contrattuale relativa al presente contratto e al contratto definitivo, fermo restando che tale trasferimento non pregiudicherà in ogni caso il diritto del Proprietario a percepire i corrispettivi ad esso dovuti in forza del presente contratto e che il terzo cessionario subentrerà alla Società in tutti i rapporti attivi e passivi a quest'ultima facenti capo nei confronti del Proprietario medesimo;

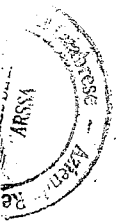
- dà atto ed acconsente che la Società possa costituire ipoteche e altri diritti di garanzia sul diritto di superficie e sui manufatti di sua proprietà (fermo



restando il diritto di proprietà del Proprietario sul Fondo nonché il diritto di percepire i corrispettivi di cui al presente contratto e al contratto definitivo);

- riconosce espressamente che tutte le costruzioni e tutti i manufatti relativi al Parco Eolico rimangano di esclusiva proprietà della Società essendo espressamente derogato all'accensione di cui all'art. 953 c.c..

- consente che la Società richieda ogni autorizzazione e/o concessione per l'esercizio e la realizzazione del Parco Eolico sul Fondo e si impegna a intervenire nella sottoscrizione di qualsiasi atto, richiesta o istanza che fosse necessaria in qualità di proprietario del Fondo. In particolare, dà atto che la Società avrà il diritto di presentare, richiedere ed ottenere a proprio nome tutti gli assensi amministrativi e di qualsivoglia altra natura (presso qualsiasi Autorità e altro soggetto di legge) per realizzare il Parco Eolico e tutte le altre opere e attività programmate dalla Società, nonché di richiedere ed ottenere a proprio nome (presso qualsiasi Autorità e altro soggetto di legge) tutti gli assensi amministrativi e di qualsivoglia altra natura per svolgere le attività correlate, fermo restando che le relative spese resteranno ad esclusivo carico della Società. A titolo meramente esemplificativo, e quindi non esaustivo, la Società avrà diritto di presentare a suo nome (ed ottenerne l'assenso a proprio nome) domande e documenti relative a autorizzazioni alla realizzazione, costruzione e esercizio del Parco Eolico, a valutazioni di impatto ambientale, a valutazioni di incidenza e verifica di assoggettabilità a VIA, a screening ambientale, a permesso di costruire, a pareri, autorizzazioni e nulla-osta paesaggistici e ambientali, autorizzazioni e altri assensi per aree incluse in



aree protette, a nulla-osta per aree soggette a vincolo idrogeologico, a assensi dei Ministeri delle Comunicazioni e della Difesa, a assensi, licenze e autorizzazioni da parte di Enti Locali, Soprintendenza ai Beni Culturali, Ambientali e Archeologici, Ufficio Tecnico di Finanza, Forze Armate, ENAV, ENAC, Corpo Forestale dello Stato, Autorità di Bacino, Consorzi di Bonifica, ARPACAL, ASL competente, Comunità Montana, Terna S.p.A., Enel Distribuzione, GSE S.p.A., a assensi e certificati prevenzioni incendi, a assensi per aree soggette a uso civico, a assensi per derivazioni d'acqua, a assensi per servitù di elettrodotto, a procedure espropriative da effettuarsi, a concessioni per impianti di elettrodotto, e a procedure amministrative di qualsivoglia genere.

Articolo 9

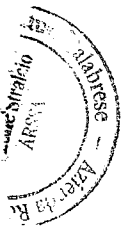
(Definizione delle controversie)

9.1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione e all'interpretazione del presente contratto, del contratto definitivo e di ogni atto ad esso connesso, dovranno essere oggetto di preventiva e amichevole composizione tra le Parti. Qualora tale amichevole composizione non venga raggiunta entro novanta (90) giorni, dette controversie saranno decise in sede giurisdizionale presso il foro competente ai sensi di legge.

Articolo 10

(Norme applicabili)

10.1. Per quanto non regolato dal presente atto, saranno richiamate le vigenti



disposizioni di legge in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto così instaurato, restando però esonerato il Proprietario da qualsiasi responsabilità per i danni alle persone ed alle cose che potessero derivare dalla destinazione dell'area oggetto della presente convenzione.

Articolo 11

(Garanzie e regolarità urbanistica)

11.1 Il Proprietario garantisce che gli immobili sono liberi da oneri, gravami, privilegi anche fiscali, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, diritti di prelazione legale, atti unilaterali d'obbligo che possano limitare la commerciabilità del bene, o imporre limiti alla destinazione o all'uso del bene, servitù passive.

Il Proprietario garantisce che fino ad oggi non è stata trascritta nei registri immobiliari alcuna ordinanza del Sindaco competente accertante la effettuazione di lottizzazione abusiva.

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa edilizia ed urbanistica, la parte costituente dichiara che i terreni in oggetto ricadono in zona agricola, come risulta dal relativo certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Sellia Marina in data _____ prot. _____ che in originale si allegano al presente atto sotto la lettera "B".

Il Proprietario dichiara che dalla data di rilascio di detto certificato ad oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici relativi all'area in oggetto.

Il Proprietario precisa che l'area in oggetto non è stata mai attraversata da

“Linee di fuoco” e - pertanto - non interessata dal Vincolo di cui all’art.10 - comma 1 - della Legge 21 novembre 2000 n.353.

Il Proprietario precisa che l’area in oggetto non è gravata da usi civici di alcuna natura.

Articolo 12

(Ipoteca legale)

12.1 La parte costituente rinuncia all’ipoteca legale.

Art. 13

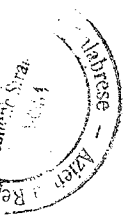
(Spese ed oneri)

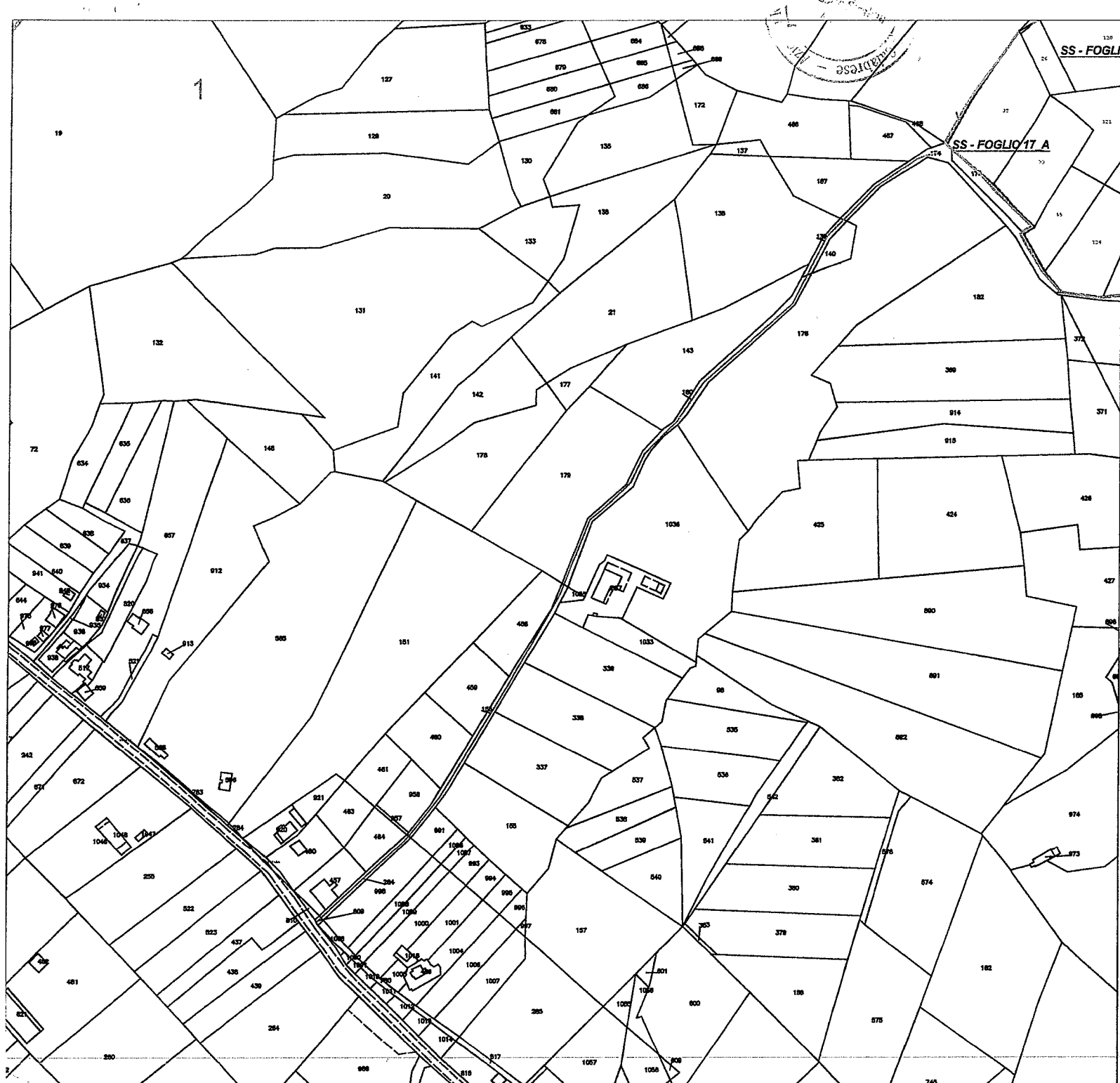
13.1 Le spese relative al presente atto e al contratto definitivo sono integralmente a carico della Società.

Soveria Simeri, li _____

ARSAC
Gestione Stralcio ARSSA

PLT engineering S.r.l.





ALLEGATO "A"

Comune di Soveria Simeri (CZ)

Foglio : 17

P.lle: 139-153-174-180-284-809

LEGENDA

Area soggetta a servitù
di cavidotto interrato

=606 ml

IL PROPRIETARIO

IL CONCESSIONARIO